



Provincia di Lecco

Settore Territorio, Patrimonio e Demanio

Servizio Pianificazione Territoriale

Corso Matteotti, 3

23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295.423

Fax 0341.295.333

E-mail: segreteria.territorio@provincia.lecco.it

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Lecco, lì 14.04.2011

Tit. 7 - Cl. 4 - Fasc. 2011|236

Oggetto: Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevécchia e Valle del Curone (PTC). Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevécchia e Valle del Curone. Osservazioni.

RELAZIONE

Il Parco Regionale di Montevécchia e della Valle del Curone ha presentato allo Scrivente Settore, rispettivamente con nota prot. 141 del 20/01/2011 (prot. prov. n. 0003144 del 21.01.2011) e nota prot. n. 142 del 20/01/201 (prot. prov. n. 0003143 del 21.01.2011):

- la Variante Generale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevécchia e della Valle del Curone (PTC), di cui alla Delibera dell'Assemblea consortile n. 18 del 28.12.2010;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevécchia e della Valle del Curone, riconosciuto con l.r. 13/2008, di cui alla Delibera dell'Assemblea consortile n. 19 del 28.12.2010.

A seguito dell'analisi dei documenti e dei relativi elaborati progettuali, e a seguito altresì del confronto con il "*Gruppo di Valutazione per l'esame degli strumenti della pianificazione comunale*" avvenuto in data 05.04.2011, con la presente si presentano le seguenti Osservazioni ai due piani in oggetto.

PREMESSA

Il Piano Territoriale di coordinamento del Parco Regionale di Montevécchia e Valle del Curone è stato approvato dalla Regione Lombardia con Legge n. 39 del 29 aprile 1995.

Il Consorzio e i Comuni hanno promosso un ampliamento della superficie dell'area protetta, approvato con legge regionale n. 13 del 2008; la legge dispone anche la predisposizione di una variante del PTC per il territorio di Merate recentemente inserito nel Parco.

Successivamente il Parco regionale ha previsto un ulteriore ampliamento del proprio territorio, relativamente ai Comuni di Lomagna, Olgiate Molgora, Sirtori, Perego, Rovagnate, ed ha apportato piccole modifiche in Comune di Missagna; tale ampliamento è stato approvato con Variante al PTC del parco regionale di cui alla D.G.R. n. 8/9532 del 27 maggio 2009.



La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in oggetto è finalizzata ad aggiornare il vigente PTC, relativamente a:

- area del Parco Naturale, individuata dalla L.R. 13/2008, per la quale è stato redatto specifico Piano Territoriale di Coordinamento;
- ampliamento del Parco relativo ai Comuni di Lomagna, Olgiate Molgora, Sirtori, Perego, Rovagnate e ad apportare piccole modifiche in Comune di Missagna, di cui alla D.G.R. n. 8/9532 del 27 maggio 2009;
- riferimenti al SIC e al contesto di Rete Natura 2000.

ELABORATI DI PIANO

Elaborati della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone

La variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevicchia è costituita da:

- Relazione di Piano
- Norme Tecniche di Attuazione con i seguenti allegati:
 - Allegato A. Elenco specie autoctone arboree e alto-arbustive;
 - Allegato B. Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale
 - Allegato C. Siti di particolare rilievo geologico;
 - Allegato D. Schede d'area;
 - Allegato E. Elenco memorie del territorio – manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale
- Tavola 1 – Articolazione del territorio del parco;
- Tavola 2 – Azioni ed obiettivi particolari.

Valutazione Ambientale Strategica

- Proposta di rapporto ambientale e studio di incidenza;
- Sintesi non tecnica;
- Parere motivato.

Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevicchia e della Valle del Curone

- Norme Tecniche di Attuazione con i seguenti allegati:
 - Allegato A. Elenco specie autoctone arboree e alto-arbustive;
 - Allegato B. Elenco complessi agricoli di valore storico o ambientale
 - Allegato C. Descrizione dei Siti di particolare rilievo geologico;



- Allegato D. Schede d'area;
 - Allegato E. Elenco memorie del territorio – manufatti ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale
- Tavola 1 – Articolazione del territorio del parco;
- Tavola 2 – Azioni ed obiettivi particolari.

Valutazione Ambientale Strategica

- Proposta di rapporto ambientale e studio di incidenza;
- Sintesi non tecnica;
- Parere motivato.

PREVISIONI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL PTCP

Il territorio del Parco Regionale di Montecchia e della Valle del Curone risulta interessato dalle seguenti previsioni di interesse sovracomunale individuate dal PTCP:

- Progetto di Territorio E. Potenziamento della direttrice ferroviaria Milano - Lecco - Sondrio e riqualificazione delle stazioni ferroviarie come nodi di interscambio (PRINT);
- Scheda Progetto n. 17b del PTCP - Riqualificazione delle Linee Ferroviarie - Raddoppio della tratta Carnate Usmate – Airuno della ferrovia Milano - Lecco e modifica della Linea elettrica primaria a 66 KV;
- Scheda Progetto n. 19f del PTCP - Viabilità di Progetto - S.P. ex S.S. 342 Briantea (Varese – Como – Bergamo);
- Scheda Progetto n. 20d del PTCP - Percorsi Ciclopeditoni - Collegamento ciclopeditono tra il Parco di Montecchia e della Valle del Curone e il Parco Adda Nord;
- P15 Ampliamento dei Parchi Regionali Montecchia e Adda Nord. Si tratta di un intervento proposto dagli enti gestori delle aree protette con la finalità di creare un corridoio ecologico tra i Parchi Regionali Montecchia e Adda Nord. I Comuni interessati dall'ampliamento sono: Lomagna, Merate, Olgiate Molgora, Osnago, Perego, Rovagnate, Sirtori (Parco Regionale Montecchia e Valle del Curone); Merate, Calco, Brivio, Imbersago, Robbiate, Paderno d'Adda (Parco Regionale Adda Nord).

SCENARIO STRATEGICO DI PIANO

La variante al PTC del Parco regionale di Montecchia e Valle del Curone verte principalmente su quattro fronti:

1. Pianificazione dell'attività edificatoria e dell'espansione urbanistica;
2. Tutela delle formazioni naturali e delle aree boscate;
3. Tutela del paesaggio agricolo e degli ambiti seminaturali;
4. Tutela delle acque e dei corpi idrici.



Il Rapporto ambientale della VAS evidenzia che gli obiettivi di governo del territorio del parco conseguono alle finalità, esplicitate dall'art.38 ter della L.R.16.7.2007, n.16 (testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi):

- conservare ed incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio e la funzionalità della rete ecologica;
- promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale e i suoi valori culturali e naturalistici, nonché quindi delle attività agricole ad esso correlate;
- promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici.

In relazione alle trasformazioni ammesse si evidenzia che la Variante in oggetto prevede:

- che le trasformazioni per fini urbanistiche siano limitate ai territori contigui ai centri urbani consolidati (Zone di Iniziativa Comunale Orientata), escludendo quasi totalmente la possibilità di frammentazione ecologica del territorio;
- la tutela, per le previsioni nell'ambito di validità dello strumento, delle formazioni vegetazionali naturali e seminaturali con l'obiettivo della ricostituzione della rete ecologica;
- la tutela, vincolandole, delle formazioni vegetazionali di interesse naturalistico e conservazionistico, vietandone la trasformazione, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario ricompresi negli ambiti di Rete Natura 2000;
- gli obiettivi del PTCP relativi alla riqualificazione paesistica ed agricola, laddove sono ancora forti i caratteri determinanti del paesaggio agrario legati alle attività agricole produttive (viticoltura) e di interesse paesaggistico (ambienti prativi aperti, prati da sfalcio);
- tutela e rinforza la funzione del sistema forestale, con particolare riguardo alla difesa idrica ed idrogeologica e limitando la possibilità di trasformazione;
- tutela la dimensione paesaggistica del Parco mediante l'adozione di zonizzazioni che tengono conto della valenza paesistica dell'ambito indagato.

PREVISIONI DEL PTCP DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE aventi incidenza sugli atti relativi alla Variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montecchia e della Valle del Curone

Sistema della mobilità

La SP 342 è oggetto di una previsione viabilistica di carattere sovracomunale, individuata dal PTCP nella "Scheda Progetto n. 19f - Viabilità di Progetto - S.P. ex S.S. 342 Briantea Varese – Como – Bergamo", che prevede due nuovi tracciati (uno a Nord dell'abitato che lo attraversa in direzione Est-Ovest e il secondo si sviluppa in direzione Nord Ovest – Sud Est verso Merate ad occidente dell'abitato) finalizzati ad alleggerire all'interno del centro urbano il traffico di attraversamento.

Quest'ultima previsione non trova riscontro negli elaborati cartografici della variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco di Montecchia e della Valle del Curone.



Vista la Tavola 1 “Quadro Strutturale – Assetto Insediativo” del PTCP vigente, la quale prevede in area del Parco Regionale, nei Comuni di Olgiate Molgora e Merate una *“viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi”*.

Richiamato l'Art. 18 comma 3 *“Effetti del Piano Territoriale di coordinamento provinciale”* della L.R. 12/2005 e s.m.i., il quale specifica che *“le previsioni del PTCP concernenti la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge 30 novembre 1983, n. 86 .*

Considerata l'efficacia prescrittiva e prevalente del PTCP sugli atti di pianificazione comunale (PGT) in materia di salvaguardia della viabilità esistente e prevista e rilevate le mancate suddette previsioni nella Variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone dei tratti sopra descritti, si segnala la necessità di inserire nella suddetta Variante l'indicazione e l'individuazione della localizzazione delle precitate infrastrutture.

Si riporta di seguito il parere espresso dal Settore Viabilità, Trasporti e Protezione civile:

“La proposta è carente delle previsioni viabilistiche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le stesse devono essere compiutamente recepite. Al fine di poter realizzare delle nuove strade o potenziare le esistenti occorre che ciò sia esplicitamente previsto nelle norme tecniche”.

TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Geosito

All'interno del Comune di Montevicchia, il Piano Territoriale Regionale (*fonte: “Repertori” – Piano Paesaggistico Regionale, PTR*) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Quadro Strutturale 2 C- Valori paesistici e ambientali”) individuano il Geosito denominato “Panoramica di Lissolo”.

Si chiede pertanto di individuare cartograficamente tale geosito, aggiornando adeguatamente le norme di attuazione ai contenuti espressi nell'art. 22 del Piano Territoriale Regionale, il quale prevede che *“i geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico sono oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione. Sono pertanto da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici; le province e i parchi promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la proposta di geoparchi, in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio”*.



PIANIFICAZIONE FORESTALE

Si riporta di seguito il parere espresso dal Settore Patrimonio Edilizio - Attività Economiche - Turismo:

1. Zona agricola di collina - art. 34 comma 2a) del PTC Parco Regionale

Risulta limitante ridurre la possibilità di trasformazione del bosco alle sole aree di più recente colonizzazione; per lo meno, se si vuole lasciare l'indicazione, si definisca il concetto "di più recente colonizzazione", riferendosi alla d.g.r. 675 del 21.09.2005 art. 4.4d).

Per esempio nel PIF provinciale per le trasformazioni di tipo areale finalizzate all'attività agricola è stato dettagliato che:

- la colonizzazione del bosco non deve avere un'età superiore a 30 anni;
- le superfici interessate devono presentare caratteristiche morfo-pedologiche e climatiche idonee all'attività agricola che si intende svolgere;
- la superficie interessata dalla trasformazione non deve essere superiore a 20.000 m² accorpati;
- non devono comportare trasformazioni delle seguenti tipologie forestali, ritenute di pregio: querceti di rovere e/o farnia, querceti di cerro, quercu-carpineti e alneti tipiche.

L'articolo così come formulato nel PTC appare limitativo delle potenzialità di sviluppo della coltivazione della vite, potenzialità in aumento grazie al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica che trova proprio sulle colline di Montevicchia e limitrofe il proprio la maggiore rappresentatività e capacità produttiva.

Al limite, occorrerebbe specificare che il redigendo PIF del Parco dettaglierà tali aspetti.

2. Zona agricola di collina - art. 15 comma 2a) del PTC Parco Naturale

Si esprime medesima osservazione.

CACCIA E PESCA

Si riporta di seguito il parere espresso dal Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

1. ATTIVITA' DI PESCA

1.1 NORME DEL PARCO

Le Norme Tecniche di Attuazione, NTA, previste dalla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, PTC, del Parco Regionale di Montevicchia e Valle del Curone prevedono all'art. 25 "Tutela della fauna ittica" prevedono:

punto 2

- L'attività della pesca è vietata in tutto il territorio del parco; sono consentiti unicamente prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico o da programmi di intervento predisposti o assentiti dall'ente gestore del parco;

punto 3

- Con il piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico l'Ente gestore del parco stabilisce, nell'osservanza della vigente legislazione e tenuto conto dei piani provinciali pesca e delle relative carte delle vocazione ittiche, la disciplina per la tutela del patrimonio ittico; il piano di settore, in particolare determina gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli



spostamenti della fauna ittica, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale di Montevercchia e Valle del Curone prevedono all'art. 7 "Tutela della fauna ittica" recitano:

punto 4:

Ai sensi dell'art.38 septies della l.r.16/2007, è inoltre vietato:

lett. a)

- catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore

lett. g)

- introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a).

Anche la legge istitutiva del Parco, la l.r. 16.07.2007 n. 16 così come modificata dalla l.r. 07.04.2008 n. 13, all'rt. 38 septies, comma 1 lett. a) prevede che nel Parco Naturale di Montevercchia e Valle del Curone non si possa:

- catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore.

Tuttavia:

l'art. 8 "Regolamenti d'uso" delle NTA del Parco Regionale prevede che:

- I regolamenti, approvati secondo le procedure definite dalla vigente normativa regionale, determinano ai sensi della l.r. 86/1983 e della l.394/91 **la localizzazione e la graduazione dei divieti** e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

il comma 5 dell'art. 7 "Norme generali di tutela ambientale e paesistica" delle NTA del Parco Naturale prevede che:

- Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4, della legge 394/1991.

1.2 NORME REGIONALI IN MATERIA DI PESCA

Per contro, la l.r. 05.12.2008 n. 31, che riporta specifiche norme in materia di pesca, da applicare anche all'interno delle aree protette, siano esse classificate come "Regionali" che "Naturali". In particolare il comma 8 dell'art. 139 "Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna.

Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette" dispone che la pesca all'interno delle aree protette sia disciplinata dal titolo IX della l.r. 31/2008 e precisamente:

- La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La provincia, competente per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.



In altre parole, è la Provincia che applica i divieti e le modalità di protezione della fauna ittica individuati dal Parco nei propri strumenti di pianificazione.

1.3 SITUAZIONE DELLA PESCA NEL PARCO

La Provincia di Lecco mantiene un cosante monitoraggio dell'esito dell'attività di pesca su tutto il territorio provinciale, in particolare per quanto riguarda la cattura di Salmonidi.

Per ciò che concerne la pesca ai Salmonidi nel territorio del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone si riportano i dati seguenti.

Uscite di pesca

	2007	2008	2009
Torrente Curone	60	25	67
Torrente Molgora	19	18	18
Torrenti Molgoretta e Lavandaia	3	11	9

Catture di Trota fario

	2007	2008	2009
Torrente Curone	3	5	7
Torrente Molgora	3	4	4
Torrenti Molgoretta e Lavandaia	1	3	1

Come si può facilmente osservare la pressione di pesca si riduce ad un massimo di 80 – 90 singole presenze annue su tutto il territorio del Parco. Il relativo alto numero di uscite di pesca nel Torrente Curone è da ricondursi alla presenza di un Campo gara nel quale, al termine delle manifestazioni, i pescatori si recano per catturare le Trote iridee rimaste, che però non sono monitorate dalla Provincia di Lecco. Le presenze sul restante tratto del Torrente sono occasionali. Complessivamente sono catturate non più di 10 – 12 Trote fario all'anno. La maggior parte delle uscite di pesca è indirizzata alla cattura del Vairone, specie abbondante e che non presenta problemi di conservazione.

In sintesi, se si esclude il Campo gara, l'attività di pesca all'interno del Parco non induce alcuna interferenza sullo status e sulla consistenza del popolamento ittico.

A tal proposito, i divieti generali proposti nelle NTA adottate dal Consorzio di Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone appaiono sovradimensionati se rapportati alla reale attività di pesca esercitata nel Parco stesso.

1.4 OSSERVAZIONI IN MATERIA DI PESCA

Al fine di raccordare le competenze in materia di pesca e di tutela della fauna proprie della Provincia e del Parco si formulano le osservazioni seguenti.

1.4.1 NTA del PGT del Parco Regionale

1) **Stralcio** dall'art. 25 "Tutela della fauna ittica" dei punti 2 e 3 **sostituiti** dai seguenti:

punto 2

- in tutto il territorio del Parco, l'attività della pesca è regolamentata dalla Provincia di Lecco con appositi atti assunti in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri del parco;

punto 3



- nel Parco è consentita la pesca svolta in modo da consentire la ricomposizione degli equilibri ecologici eventualmente alterati, secondo gli indirizzi stabiliti dal piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico o da programmi di intervento predisposti o assentiti dall'Ente gestore del parco; con il piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico l'Ente gestore del parco individua, nell'osservanza della vigente legislazione e tenuto conto dei piani provinciali pesca e della relativa carta delle vocazioni ittiche, gli indirizzi da fornire alla Provincia di Lecco per la tutela del patrimonio ittico; il piano di settore, in particolare determina gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli spostamenti della fauna ittica, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione.
- 2) All'art. 25 "Tutela della fauna ittica", capoverso finale, sostituire la dicitura ".... prevista dall'art. 6, 1* e 5* comma della l.r. 26.5.82, n. 25" con la dicitura ".... prevista dall'art. 134 della l.r. 05.12.2008 n. 31 ...".

1.4.2 NTA del PGT del Parco Naturale

- 3) Modificare l'art. 7 "Tutela della fauna ittica" al punto 4, lett. a) sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:
- catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore e, per ciò riguarda i pesci, quanto previsto dalla regolamentazione Provinciale in materia di pesca.
- 4) Modificare l'art. 7 "Tutela della fauna ittica" al punto 4, lett. g) sostituendo l'attuale formulazione con la seguente:
- introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a) e per ciò riguarda i pesci, quanto previsto dalla regolamentazione Provinciale in materia di pesca.

1.4.3 Considerazioni generali

Si ritiene che la regolamentazione provinciale, vicariante per la pesca quella del Parco, e approvata ai sensi della l.r. 31/2008 in stretta coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono, possa efficacemente essere applicata anche nelle more dell'approvazione del PTC del Parco Regionale e del PTC del Parco Naturale in quanto tale regolamentazione, rispondendo alle previsioni generali di tutela e conservazione della fauna ittica appare, sotto il profilo formale, quale atto indipendente dalle NTA attualmente adottate. Infatti la regolamentazione è espressamente prevista dall'art 8 *sexies*, comma 1, della l.r. 07.04.2007 n. 13 e s. m. e i., ed è consequenziale solo agli atti di indirizzo ed ai divieti generali già contenuti nella medesima legge.

Si fa comunque presente che i torrenti del Parco ai fine della pesca sono classificati come "Acque di tipo B" per le quali già oggi la Provincia di Lecco, attraverso il proprio regolamento di pesca d.c.p. n. 10 del 07.02.2005 e s. m. e i., prevede generali limitazioni all'attività dei pescatori e specifiche norme restrittive per la pesca in torrente fra cui si possono citare: divieto di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio, limitazione sugli attrezzi e sulle esca, limitazione sui quantitativi di pesce prelevabile ecc.



2. ATTIVITA' VENATORIA

2.1 NORME DEL PARCO

Le Norme Tecniche di Attuazione, NTA, previste dalla Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, PTC, del Parco Regionale di Monteverdina e Valle del Curone prevedono all'art. 24 "Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma" prevedono:

punto 2

- L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio del parco; sono unicamente consentiti gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico e sotto il diretto controllo dell'ente gestore del parco;

punto 4, lett. a

- è vietato immettere o liberare fauna selvatica, fatti salvi gli interventi previsti dal piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico

Tuttavia:

l'art. 8 "Regolamenti d'uso" delle NTA del Parco Regionale prevede che:

I regolamenti, approvati secondo le procedure definite dalla vigente normativa regionale, determinano ai sensi della l.r. 86/1983 e della l.394/91 **la localizzazione e la graduazione dei divieti** e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

2.2 NORME IN MATERIA DI CACCIA

La normativa nazionale 11.02.1992 n. 157 relativa all'attività venatoria e l'analoga legge regionale del l.r. 16.08.1993 n. 26 concordano, in molti passaggi delle leggi stesse, nel limitare il divieto di esercizio della caccia all'interno delle aree a Parco Naturale e nelle Riserve Naturali.

La l.r. 30.11.1983 n. 86, al comma 4, lett. d), dell'art. 17 "Strumenti di pianificazione del Parco regionale" prevede esplicitamente che al di fuori delle aree naturali protette individuate ai sensi della l. 394/1991, ma all'interno delle rimanenti aree dei Parchi Regionali, l'attività venatoria è disciplinata dalla citata l.r. 26/1993; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla Provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del Parco, previo parere dell'ente gestore del Parco.

Inoltre, l'art. 32 "Aree contigue" comma 1, della l. 06.12.1991 n. 394, prevede che:

- Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse;

ed al successivo comma 4, sempre per le aree contigue alle aree naturali si prevede che:

- L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia

In sintesi, all'esterno delle aree naturali individuate ai sensi della l. 394/91, l'Ente gestore di un Parco regionale non dovrebbe imporre il divieto generale di caccia nelle aree a parco regionale ma solo discipline parziali; dovrebbe, inoltre, interloquire con la Provincia al fine di omogeneizzare l'attività di pianificazione provinciale e del Parco necessaria per il raggiungimento del fine comune di conservazione della fauna.



2.2.1 Considerazioni generali

Nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone sono comprese alcune aree per le quali le NTA prevedono il divieto generale di caccia.

Queste norme sottraggono alla disponibilità della Provincia di Lecco superfici che altrimenti entrerebbero a pieno titolo nella pianificazione venatoria provinciale.

nella nostra provincia la densità di cacciatori è resa particolarmente elevata dalla ridotta superficie delle aree effettivamente utilizzabili per l'attività venatoria e ogni ulteriore riduzione delle predette aree comporta una maggiore difficoltà nel raggiungere un equilibrio fra densità venatoria e territorio utilizzabile per la caccia, riducendo l'efficacia degli strumenti di pianificazione provinciale.

In relazione alle aree agricole inserite nel Parco Regionale occorre premettere che, nella maggior parte dei casi, queste aree non consentirebbero comunque un proficuo esercizio della caccia essendo le stesse di dimensioni ridotte. Tuttavia, le aree in comune di Olgiate Molgora fra Canova e Mondonico e quelle in comune di Olgiate M. e Merate fra le località Pianezzo, Cicognola e Ospedale possono offrire una discreta possibilità di caccia, sarebbe quindi opportuno riportarle nelle disponibilità della Provincia di Lecco.

2.3 OSSERVAZIONI IN MATERIA DI CACCIA

Al fine di raccordare le competenze in materia venatoria e di tutela della fauna proprie della Provincia e del Parco si formulano le osservazioni seguenti.

2.3.1 NTA del PGT del Parco Regionale

5) Stralcio dall'art. 24 "Conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma" del punto 2 **sostituiti** dal seguenti:

punto 2

- L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio del parco; sono unicamente consentiti: gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici atti a ricomporre equilibri ecologici alterati, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico e sotto il diretto controllo dell'ente gestore del parco nonché l'attività venatoria esercitata nei territori a Parco Regionale interclusi nei Comuni di Olgiate Molgora e Merate, secondo quanto stabilito dalla l.r. 26/1996 e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

punto 4, lett. a

- è vietato immettere o liberare fauna selvatica, fatti salvi gli interventi previsti dal piano di settore per la tutela e gestione del patrimonio faunistico e, limitatamente ai territori a Parco Regionale interclusi nei Comuni di Olgiate Molgora e Merate, secondo quanto stabilito dalla l.r. 26/1996 e dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

PRESCRIZIONI GENERALI

- nella definizione e interconnessione tra ambiti urbanizzati e aree agricolo-ambientali si raccomanda la definizione di un disegno urbano coerente ai caratteri compositivi del contesto locale; si raccomanda altresì la promozione di opere di mitigazione e compensazione ambientale orientata, oltre che ad aspetti paesaggistici, agli obiettivi di funzionalità ecologica e, a tal fine, si rimanda agli obiettivi previsti all'art. 61 "Rete ecologica" delle norme del PTCP, alla D.G.R. n. 8515 del 26.11.2008 e alla



Deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009. Nella qualificazione delle aree verdi urbane e periurbane il PTCP mira infatti a promuovere modalità di progettazione che pongano attenzione anche alla funzione ecologica delle stesse, tenendo conto dell'importanza di tali spazi nei processi di deframmentazione e ricostituzione delle connessioni tra ambiti urbani e agroecosistemi circostanti.

In relazione alle suddette opere di mitigazione e compensazione ambientale si rimanda altresì ai contenuti degli art. 71 e 72 del PTCP e al Documento *“Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale”*.

Si suggerisce pertanto di specificare una esemplificazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, quali passaggi faunistici, barriere antirumore, estensione e/o miglioramento di fasce ecotonali, ecc.

Lecco, 14.04.2011

Il Funzionario Istruttore
F.TO Dott.ssa Sandra Zappella

Il Dirigente
F.TO Arch. Ernesto Crimella